



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
AGROPOLI

Via Porto N 15. - 84043 Agropoli (SA) - Tel./Fax +39 0974/825201
ucagropoli@mit.gov.it - cp-agropoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n. 52/23

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli.

VISTA: le proprie Ordinanze nn . 47/2009 del 28.05.2009 e 03/2015 in data 23.01.2015, con la quale venivano approvati e resi esecutivi i “*Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico*” dei porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Agropoli”;

VISTA: il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 “*Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE*”, con il quale è stato abrogato il Decreto Legislativo 182/2003;

CONSIDERATO: che l’articolo 5, comma 8, del predetto Decreto Legislativo 197/2021 recita “I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato (...omissis...)”;

CONSIDERATO: che i porti di **Agropoli S.M. Castellabate, S. Nicola di Agnone, Acciaroli e Casal Velino** non sono porti commerciali e sono caratterizzati per lo più da un’utenza portuale stanziale (diporto) e da uno scarso/sporadico traffico diportistico “di transito”, limitato per lo più ai soli mesi estivi;

CONSIDERATO: altresì, che presso i predetti Porti non esiste un impianto portuale “ad hoc” ma il servizio di raccolta rifiuti per gli utenti del porto è integrato nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e che, per tale motivo non è mai stato possibile, come *rebus sic stantibus* non lo sarà in futuro, distinguere con esattezza i rifiuti conferiti dall’utenza portuale rispetto a quelli conferiti dall’utenza urbana;

RILEVATO: che presso i porti di **Agropoli S.M. Castellabate, S. Nicola di Agnone, Acciaroli e Casal Velino** il sistema di raccolta/conferimento e gestione dei

rifiuti integrato nel sistema di raccolta comunale è confacente alle esigenze dell'utenza portuale atteso che, negli anni, non è pervenuta alcuna segnalazione di inadeguatezza;

RILEVATO: altresì che le informazioni relative al sistema di raccolta e gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti portuali dalla società o dall'Ente che gestisce i servizi portuali;

VISTA: la nota prot. DG 50 17 91 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acquee e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Staff Tecnico/Operativo, acquisita al protocollo n. 1580 in data 19 gennaio 2022 con la quale la Regione Campania rappresentava che, a seguito delle modifiche normative intervenute (D. Lgs. 197/2021), era rimessa all'Autorità Marittima la competenza circa l'eventuale applicabilità delle ipotesi di esenzione della pianificazione dei "piccoli porti non commerciali" ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 5, comma 8 del D. Lgs n. 197/2021;

VISTO: il foglio prot. n. 9714 in data 11 aprile 2022, con il quale la Capitaneria di Porto di Salerno, più specificatamente per quanto riguardava il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi del porto di Cetara, individuato per le sue caratteristiche e per i volumi di traffico quale porto campione per la verifica dell'esistenza delle condizioni per l'applicazione del provvedimento di esenzione di cui all'art. 5 comma 8 del D. Lgs. 197/2021, aveva ritenuto sussistere per detto porto le condizioni per l'emanazione di un provvedimento di esenzione ai sensi della sopra richiamata previsione normativa, anticipando che la stessa analisi sarebbe stata estesa a tutti i porti ricadenti nella giurisdizione di competenza;

VISTA: la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acquee e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Staff Tecnico/Operativo, assunta al protocollo n. 9744 in data 12 aprile 2022 con la quale la Regione Campania riscontrava il foglio sopra richiamato e prendeva atto della volontà della Capitaneria di Porto di Salerno di dare applicazione alle previsioni di cui all'art. 5, comma 8 del D. Lgs. 197/2021;

VISTO: il foglio prot. n. 48259 in data 21 ottobre 2022, con il quale la Capitaneria di Porto di Salerno aveva avviato una preliminare attività ricognitiva dei porti ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 5 comma 8 del D. Lgs. 197/2021, coinvolgendo i capi di Circondario Marittimo e i Comandanti dei porti ricadenti nell'ambito del Compartimento Marittimo di Salerno;

VISTO: il foglio prot. n. 53898 in data 14 novembre 2022, con il quale la Capitaneria di Porto di Salerno ha interessato le competenti amministrazioni civiche richiedendo puntuali informazioni circa la produzione media annua di rifiuti ed il relativo servizio di raccolta all'interno dei porti ricadenti nella circoscrizione comunale di ciascuna di esse;

RILEVATO: che da parte delle amministrazioni civiche dei Comuni ricadenti nel Circondario Marittimo di Agropoli a seguito della sopra richiamata richiesta di informazioni, non sono pervenuti riscontri tantomeno osservazioni contrarie, traendo quindi la logica, fattuale conseguenza che le stesse amministrazioni, in assenza di indicazioni contrarie, ne condividano i contenuti;

- VISTI:** i fogli prot. n. 59090 in data 06.12.2022 e prot. n. 60530 in data 13.12.2022 con i quali la Capitaneria di Porto di Salerno ha inviato, per il tramite della Direzione Marittima della Campania, lo schema tipo della presente Ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di acquisire un preliminare orientamento della competente Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- VISTO:** il foglio prot. n. 2226 in data 13.01.2023 con il quale la Direzione Marittima della Campania ha richiesto alcuni chiarimenti alla Capitaneria di Porto di Salerno, al fine di meglio inquadrare la pratica in esame per un mirato esercizio del richiesto ruolo di tramite;
- VISTO:** il foglio prot. n. 4073 in data 25.01.2023 con il quale la Capitaneria di Porto di Salerno ha fornito alla Direzione Marittima della Campania i chiarimenti richiesti e le motivazioni sottese alla proposta in esame;
- VISTO:** il foglio prot. n. 6832 in data 10.02.2023 con il quale la Direzione Marittima della Campania, nel prendere atto delle motivazioni sottese alla proposta della Capitaneria di Porto di Salerno, ha trasmesso lo schema tipo della presente Ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- RILEVATO:** pertanto come, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Agropoli rientrano nell'ambito della casistica indicata al primo periodo dell'art. 5, comma 8 del Decreto Legislativo 197/2021;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli artt. 23, 27, 59, 77, 82, del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

ORDINA

- Art. 1** ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto Legislativo 197/2021, i porti di ***Agropoli S.M. Castellabate, S. Nicola di Agnone, Acciaroli e Casal Velino*** **sono esentati** dall'applicazione dei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del presente provvedimento;
- Art. 2** le proprie Ordinanze nn. 47/2009 in data 28.05.2009 e 03/2015 in data 23.01.2015, con la quali venivano approvati e resi esecutivi i **"Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" dei porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Agropoli**, **sono abrogate**.

Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, tramite inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web della guardia costiera, del quale, per facilità di consultazione, si riporta il link di riferimento: <http://www.guardiacostiera.gov.it/palinuro/ordinanze-e-avvisi>.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge.

Agropoli , data e firma digitale

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alessio MANCA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005.
